

Informativa riguardante i contributi a sostegno del genitore affidatario del figlio o dei figli minori nei casi di mancato versamento, da parte del genitore obbligato, delle somme destinate al mantenimento del minore o dei minori nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria (DPR Reg. N. 0306 del 2 novembre 2009)

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con D.P.R. di novembre 2009, ha emanato il Regolamento che fissa i criteri e le modalità per erogare al genitore affidatario di figli minori un contributo, nel caso in cui l'altro genitore obbligato al mantenimento non provveda.

Il contributo viene concesso per un anno ed è rinnovabile.

Il contributo è pari al 75% della somma stabilita dall'autorità giudiziaria per il mantenimento del figlio/i minore/i e comunque non superiore ad Euro 300 mensili.

Se il genitore obbligato ottempera solo parzialmente alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria, la misura del contributo è pari al 75% della differenza tra quanto corrisposto dal genitore obbligato e quanto stabilito dall'autorità giudiziaria.

REQUISITI

Possono, ogni anno, richiedere il contributo:

- i genitori residenti in Regione
- i genitori che possiedono un ISEE non superiore a € 20.000,00 annui.

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

Presso le Unità Operative del Servizio Sociale Territoriale.

DOCUMENTI

I documenti da presentare sono:

1. copia provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che dispone l'affidamento dei figli minori;
2. copia di uno dei seguenti atti da cui risulti che l'altro coniuge non corrisponde la somma dovuta:
 - a) verbale dell'ufficiale giudiziario
 - b) copia del provvedimento giudiziale
 - c) copia di altro atto attestante la incapacità del patrimonio del genitore obbligato
3. copia querela presentata per omesso versamento;
4. certificazione ISEE.

Le domande sono accolte secondo la data di presentazione. Il contributo è erogabile in base alla quota economica ripartita dalla Regione e, qualora non tutte le domande possano essere soddisfatte, restano valide e il beneficio sarà erogato a seguito della disponibilità di altre risorse regionali.

Il beneficio è erogato dal primo giorno del mese successivo al provvedimento di concessione.

OBBLIGHI DI CHI PRESENTA LA DOMANDA

- a) ogni anno, 30 giorni prima della scadenza, deve presentare:
 - una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale precisa che non si è verificata la perdita dei requisiti sopra evidenziati
 - certificazione ISEE aggiornata all'anno di riferimento
- b) deve comunicare all'Ente, entro 30 giorni, l'eventuale perdita dei requisiti e l'eventuale adempimento parziale da parte del genitore obbligato.

PERDITA TOTALE DEI REQUISITI

Il genitore affidatario perde i requisiti in caso di:

- A) trasferimento della residenza in altra regione;
- B) superamento della soglia di reddito ISEE;
- C) affidamento dei figli minori all'altro genitore o ad altro soggetto da parte dell'autorità giudiziaria;
- D) adempimento del genitore obbligato e versamento delle somme destinate al mantenimento dei figli minori.

In questi casi il beneficiario non ha più diritto al beneficio ed è tenuto a restituire la somma, entro trenta giorni.

PERDITA PARZIALE DEI REQUISITI

Se il genitore obbligato adempie parzialmente, la persona beneficiaria deve restituire le somme erogate in proporzione a quanto percepito dal genitore obbligato, entro trenta giorni, e mantiene il beneficio nella percentuale pari al 75% della differenza tra quanto corrisposto dal genitore obbligato e quanto stabilito dall'autorità giudiziaria.

Informativa ai sensi del D.L.GS. N. 196/2003

Gentile Signora/e,

La si informa che il D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" prevede un sistema di garanzie a tutela del trattamento dei dati personali. Secondo la norma indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.

Ai sensi dell'art. 13 della normativa predetta, Le forniamo quindi le seguenti informazioni.

Il trattamento che si intende effettuare ha come finalità l'erogazione di un contributo a sostegno del genitore affidatario del figlio o dei figli minori nei casi di mancato versamento, da parte del genitore obbligato, delle somme destinate al mantenimento dei figli minori e riguarda dati personali.

Sarà effettuato mediante raccolta su supporto cartaceo e successiva elaborazione informatica a cura dell'amministrazione stessa.

Il conferimento dei dati è indispensabile al fine della determinazione del contributo.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Trieste, mentre responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Servizio Minori, Adulti e Famiglia.

Al titolare o al responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti, come previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196 del 2003.

Informativa ai sensi della Legge 241/90

Gentile Signora/e,

con la presente si dà formale comunicazione dell'avvio del procedimento di erogazione del contributo a sostegno del genitore affidatario del figlio o dei figli minori nei casi di mancato versamento, da parte del genitore obbligato, delle somme destinate al mantenimento dei figli minori, come previsto dall'art. 7 della legge 241/90.

Il procedimento si concluderà con il provvedimento di concessione oppure di diniego del contributo, entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio dott.ssa Ambra de Candido (tel. 040 6754374 -e mail decandido@comune.trieste.it).

Si informa inoltre che possono essere effettuati controlli sulla veridicità delle Sue dichiarazioni, in esecuzione delle disposizioni vigenti al riguardo.